



**Oggetto:** Studente iscritto al Corso di Laurea DAMS. Disabilità  
Psichica –Autismo – Invalidità 100%

La prof.ssa Sandra Zecchi, Presidente del CESPDP, (Centro studi problematiche disabilità) dell'Ateneo di Firenze si è rivolta al garante per un supporto e un parere relativamente ad una situazione delicata che coinvolge uno studente disabile (al 100%) affetto da una forma grave di autismo con ulteriori manifestazioni di tipo psichiatrico.

Lo studente, iscritto al Corso di Laurea DAMS, si è iscritto ad un laboratorio che prevede attività scenica e di spettacolo con partecipazione attiva e impiego di capacità e competenze comunicative.

Il presidente del corso di laurea DAMS, unitamente al delegato per la disabilità della scuola di studi umanistici, hanno espresso perplessità sull'opportunità di far frequentare il laboratorio (attività obbligatoria, ma selezionabile su una rosa di offerte formative) allo studente.

La situazione, segnalava la prof. Zecchi, sembrava ulteriormente complicata dalla iscrizione della madre dello studente allo stesso corso di laurea e allo stesso laboratorio, per ragioni verosimilmente legate all'intenzione di seguire e sostenere il figlio.

Ulteriori e più precise informazioni sono state acquisite nel corso di due incontri con la prof. Zecchi e con la psicologa del centro di Careggi convenzionato con il CESPDP. Lo studente è affetto da "Psicosi autistica con invalidità al 100% e totale e permanente inabilità lavorativa" come risulta dal verbale di visita collegiale INPS del 13 luglio 2012.

La gravissima forma di autismo da cui è affetto gli preclude qualsiasi interazione con l'esterno. La comunicazione si limita a poche parole slegate dal contesto. Appare per lo più inerte e assente. I movimenti sono molto limitati.

Tutto ciò, oltretutto, ha impedito ulteriori accertamenti in ordine alla eventuale presenza, oltre all'autismo, di una condizione di insufficienza mentale spesso associata alla sindrome autistica.

Nonostante questo lo studente, proveniente da Boscotrecase (NA) e trasferitosi a Firenze con la madre, ha ottenuto il titolo di studio necessario per l'iscrizione all'Università.



E nonostante questo nei due anni di corso, riferisce la prof. Zecchi, ha superato tre esami con voti molto alti in base a valutazioni dei docenti ispirate a criteri non sindacabili, almeno da parte del Garante.

Dalla data in cui la prof. Zecchi ha segnalato il problema (il 17 novembre scorso) il problema legato alla gestione del laboratorio e alla partecipazione dello studente sembra essersi spontaneamente risolto. Il laboratorio ha avuto inizio nel mese di dicembre e si è poi concluso. Risulta che lo studente ha assistito alle attività didattiche appartato e in silenzio e quindi non interferendo in modo inappropriato con il lavoro del docente e degli altri studenti.

Mentre sua madre, come già accennato studentessa a sua volta, ha partecipato attivamente senza causare o subire inconvenienti.

Resta però, suggerita dal singolo caso, una questione di ordine generale: qualora si tratti come nel caso presente di studenti affetti da patologie di ordine psichico con connessa invalidità al 100%, l'iscrizione all'Università e la frequenza dei corsi conservano un senso, una ragionevolezza?

Lo studente in questione è un autistico non verbale, ovvero incapace di esprimere se non poche parole; non è in grado di esprimere concetti elaborati, è escluso che sia in grado di elaborare e discutere una tesi di laurea, ha gravi problemi cognitivi e relazionali che lo rendono incapace di comunicazione sociale.

Secondo la presidentessa dell'Angsa onlus nazionale (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) professoressa Prof. Liana Baroni Fortini, una delle caratteristiche principali degli autistici è proprio quella d'essere incapaci di comunicazione sociale, indipendentemente dal modo di espressione, che può essere scritto oppure parlato, oppure a segni.

Nessuna disposizione o principio, né relativo all'università né in generale, prevede, ovviamente e giustamente, un vaglio di idoneità psichica per l'iscrizione. Una norma che prevedesse il contrario, in ogni caso non certo di competenza dei singoli atenei e comunque di difficilissima attuazione, sarebbe inaccettabile in linea di principio e le prassi applicative conseguenti comporterebbero rischi di discriminazione e stigmatizzazione nei confronti dei portatori di disturbi psichiatrici.

Però, si ripete, bisogna interrogarsi sul senso della iscrizione e frequenza dell'università – per qualsiasi corso di laurea – di studenti come quello in esame. Sul senso che tutto ciò ha non solo e non tanto per l'università, che in termini pratici ne



riceve un danno sostanzialmente nullo, quanto per lo stesso studente e per la ragionevolezza delle relazioni sociali.

Lo studente, come riferito verbalmente dalla psicologa di riferimento del CESP, rischia di stressarsi per la percezione di una richiesta di prestazioni che non è in grado di fornire e quindi di ricavarne, anziché un beneficio, un danno ulteriore per la sua salute mentale.

E che beneficio può ricavare un ragazzo così dalla iscrizione e frequenza dell'università? E' vero che lo studio universitario non è sempre finalizzato al lavoro e che il suo fine può essere lo studio stesso, ma di certo la sua inabilità assoluta e permanente al lavoro certificata dall'INPS non gli dà alcuna prospettiva di utilizzazione di un eventuale titolo conseguito. E quanto allo studio in sé considerato, le sue condizioni psichiche non gli consentono di ricavarne alcun beneficio sul piano né delle competenze, né del benessere mentale.

Forse, come sembra accada nel caso da cui deriva questa riflessione, il fatto che un ragazzo così frequenti l'università ha un senso per la famiglia. Ma è etico assecondare un'illusione, una falsa rappresentazione della realtà?

E infine, quanto alla ragionevolezza delle relazioni sociali e istituzionali: la logica e la complessità delle relazioni istituzionali prevedono che ogni istituzione della repubblica abbia compiti e fini ben delimitati e faccia quello che è deputata a fare e che sa fare. Ha una logica il fatto che l'università si assuma, di fatto, compiti di assistenza e solidarietà sociale che, oltre a non corrispondere al fine dell'istituzione universitaria, non trovano all'interno dell'ateneo una sede adeguata e competente?

Distorsioni di questo tessuto istituzionale, contaminazioni virtuose sono certo auspicabili, ma solo se ciò porti ad un beneficio per qualcuno, soprattutto quando si tratti di soggetti deboli. Qui però, salvo errore, non si intravede nessun beneficio per nessuno, tantomeno per gli studenti che altri, in famiglia, hanno deciso di iscrivere all'università.

Sarebbe diverso se le condizioni del ragazzo, la disponibilità della famiglia e le competenze dell'università fossero in grado di perseguire un progetto terapeutico e riabilitativo di sostegno. Altrimenti, la perdita di senso è totale.



Anche rispetto al senso dell'istituzione universitaria.

L'art. 1 comma 3 dello statuto dell'università di Firenze prevede che l'ateneo

*“Favorisce (...) lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignità di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli”.*

Come può tutto questo applicarsi nei casi come quello in esame?

Bisogna concludere che tutto ciò non vale per tutti, che qualcuno resta escluso in partenza?

L'articolo 2 lett. F dello statuto prevede che l'ateneo *“concorre alla realizzazione delle pari opportunità, anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione;”* Ma qui quale opportunità può esserci?

E' tuttavia vero che la legge prevede il massimo di attenzione e premura verso i disabili, anche psichici, anche nelle università. Per esempio, l'art. 12 comma 2 legge 104/92:

*“E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e **nelle istituzioni universitarie**”.*

**La legge** 28 gennaio 1999 n. 17 all'art. 1 prevede che *“ Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16”.*

E inoltre:

*“ Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato”.*



Ma tutto questo, come sembra evidente, è calibrato su casi di disabilità anche psichica ma non totale e permanente come nel caso in esame.

-----

Inoltre, quanto alla ragionevolezza delle scelte istituzionali, sembra necessario ricordare i Corsi OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) introdotti nella normativa universitaria dal D.M. 270 del 22 ottobre 2004.

Senza entrare nei dettagli (ambito di applicazione dei corsi, loro presupposti e conseguenze) qui hanno rilievo le ragioni di fondo che hanno suggerito l'istituzione dei Corsi OFA. L'art. 6 del D.M. 270 prevede:

Per essere ammessi ad un corso di laurea (...) i regolamenti didattici di ateneo (...) richiedono altresì **il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale**. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche (...) Se la verifica non é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso (...).

L'accertamento di una adeguata preparazione iniziale è tendenziale garanzia che lo studente possa seguire il percorso di studi senza incontrare difficoltà tali da protrarlo troppo oltre la durata legale del corso di laurea, o addirittura tali da impedirgli di completarlo.

Fine ulteriore è quello di consentire ai laureati l'accesso alle rispettive professioni senza essere svantaggiati da un ingresso tardivo nel mondo del lavoro.

Tutto ciò premesso, la contraddizione sembra evidente: da un lato si prevede che siano verificate, colmate e in qualche modo penalizzate carenze iniziali di preparazione in taluni campi, dall'altro non si prevede nessun vaglio di idoneità agli studi universitari in caso di disabilità psichica, consentendo in questi casi l'accesso e le iscrizioni agli anni successivi senza alcuna verifica.



A meno che la contraddizione non possa essere risolta, per il futuro, proprio attraverso l'estensione dei criteri OFA (che però non prevedono il rifiuto di iscrizione) a qualsiasi corso di laurea e quindi anche ai casi quali quelli qui in esame.

Infine, va ricordata la legge n. 18 del 3 marzo 2009 che ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008.

Singolarmente, né la legge di ratifica né la Convenzione (che pure all'art. 2 contiene una serie di definizioni dei concetti applicati) prevedono una definizione della disabilità. E tuttavia anche da questi testi non sembra possa ricavarsi una conclusione favorevole all'inserimento nella vita universitaria di persone affette da disabilità gravissima e totalmente invalidante sul piano relazionale ed espressivo.

-----  
Il Garante, considerata la estrema complessità del tema e ovviamente la mancanza di proprie specifiche competenze, non ha conclusioni da proporre.

Ritiene però che si tratti di un problema di ordine generale degno di ulteriori approfondimenti anzitutto di ordine scientifico, psichiatrico, pedagogico oltre che giuridico, attingendo agli studi già disponibili in materia. Per poi, ove lo si ritenga utile, portare il tema all'attenzione dei livelli istituzionali competenti per la predisposizione di linee guida sull'argomento in cui gli atenei possano trovare indicazioni per l'attuazione dei propri fini istituzionali ma anche per una sempre maggiore attenzione agli aspetti più problematici della realtà sociale.

L'art. 3 della legge n. 18/2009, va segnalato, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, struttura di riferimento nazionale anche con compiti di indirizzo e consultivi.

IL GARANTE

Sergio Materia